

Coll'emendamento Mosca, come già avvertì l'onorevole Pettiti, questa legge si cambierebbe in un'amnistia per i matrimoni contratti in onta ai regolamenti.

Le gravi conseguenze che ne verrebbero furono già espresse, nè io verrò nuovamente ad enumerarle.

Ammettendo il principio dell'onorevole Mosca, ne potrebbe avvenire che, nel frattempo fra la votazione e la promulgazione della legge, si effettuerebbero molti di tali matrimoni, autorizzati in certo modo dal voto stesso della Camera, e si contravverrebbe alle disposizioni della legge sullo stato degli uffiziali, che è la legge eminentemente costitutiva dell'armata. D'altra parte poi avverrebbe che i militari i quali abbiano contratti di tali matrimoni dovrebbero dichiararli, ed il ministro, in osservanza alla legge sullo stato degli uffiziali, dovrebbe promuoverne la rievocazione, quando colla presente legge, emendata come si propone, apre loro un mezzo di amnistia. Ond'è che, verificandosi il caso di scoprire di tali matrimoni non autorizzati, i militari cui riflettono cercherebbero di valersi del favore che la legge loro prometterebbe.

Si stabilirebbe insomma una vera contraddizione fra le leggi preesistenti e quella che si vorrebbe adottare, emendata come fu accennato.

Nè, o signori, sono nuove le presenti discussioni; chè esse furono tutte svolte e ventilate allorquando venne discussa la legge sulle pensioni; e gli onorevoli deputati che qui siedono, e facevano parte della Legislatura del 1850, rammenteranno come in quel tempo la Camera, seguendo impulsi generosi, adottasse cotali disposizioni a favore delle vedove dei militari che, provvedendo ad esse onoratamente, non fossero contrarie alle leggi costitutive dell'esercito, o alla disciplina.

Per queste ragioni svolte nel seno della Commissione in più riunioni, per le ragioni che ieri già ebbi l'onore d'espore, e di cui forse queste mie parole sono una ripetizione per quelle svolte oggi dagli onorevoli deputati Tonello e Pettiti, e ieri dal deputato Chiaves, io prego la Camera, nell'interesse dell'esercito, nell'interesse della disciplina, di votare l'articolo 1 tal quale venne proposto dalla Commissione. Nè mi rimuove l'osservazione fatta dagli onorevoli Mazza e Macchi, che, cioè, quei militari, i quali per avventura abbiano contravenuto alla legge, non avranno egual fermezza, egual coraggio allorquando si presenti la circostanza di fare il sacrificio della propria vita.

Io penso che tutti coloro che portano l'onorata divisa militare, e servono sotto la nostra bandiera, nell'ora del pericolo dimenticheranno gli affetti i più intimi del cuore per correre là dove il loro dovere e l'onore li chiami. Nè credo di andare errato, e mi conforta il passato, siccome potrei citare onorevoli nomi.

Quei valorosi militari non si preoccuparono delle loro famiglie e dei loro figli nel giorno del pericolo e della gloria. Essi sapevano che un Parlamento avrebbe riconosciuto le loro azioni eroiche ed avrebbe rimeritato nelle loro vedove le azioni di valore da essi compiute.

Il Parlamento adempie adesso ad un tale atto di gratitudine, ma il ministro, coi fondi dei casuali che il bilancio mette a sua disposizione, prima d'ora ha già provveduto ai bisogni di esse.

In quanto alla redazione proposta dall'onorevole Morini, parmi non diversa da quella della Commissione.

MAJ. L'articolo proposto dal Ministero, l'articolo proposto dalla Commissione, come pure l'emendamento dell'onorevole Mosca, lasciano un dubbio ch'io accennava già nella tornata di ieri.

Questi articoli provvedono alle vedove, ai figli ed alle figlie dei militari in caso sia avvenuto matrimonio; non provvedono, a mio credere, a quei figli, pei quali, sebbene siano riconosciuti dalla legge, non sia intervenuto matrimonio, voglio dire ai figli che sono stati legittimati per rescritto sovrano.

A me sembra che il dubbio risulti evidentemente dalle diverse redazioni di quest'articolo, e risulta dalla considerazione che, trattandosi in questa legge di una eccezione alla legge generale, non si possa dare una interpretazione estensiva, e che quindi debba applicarsi questa legge tassativamente al caso per cui fu destinata, ossia al caso in cui sia intervenuto matrimonio. La legge sana i difetti e le irregolarità di un matrimonio.

Ora, se è vero che non siano compresi dal provvedimento i figli legittimati per rescritto sovrano, io dico, la legge non soddisfa intieramente al voto della Camera, espresso da lei nella seduta dell'anno scorso, quando promuoveva questo provvedimento dal ministro della guerra, ed introduce, rispetto ai figli dei militari, un'odiosa eccezione ai principii generali del diritto civile, in materia di legittimazione.

Quali erano i motivi che mossero la Camera a promuovere questa legge?

Si voleva che i figli di coloro, i quali hanno data la loro vita per la patria, non dovessero per avventura trovarsi costretti a mendicare; si voleva che questi figli, i quali avevano perduto il padre, trovassero sostegno ed aiuto nella provvidenza della nazione. Insomma si voleva, per quanto riguarda i figli di questi militari, sciogliere un debito di umanità e di gratitudine.

Ora io dico: se mai vi sono figli di militari in questa condizione dalla legge pareggiati ai legittimi, ai quali questa legge non provveda, questa legge non soddisfa pienamente a questo motivo che mosse la Camera nel promuovere la legge.

Ma ho detto anche che s'introdurrebbe, a danno di questi figli di militari, una odiosa eccezione ai principii del diritto civile in materia di legittimazione.

La legittimazione per rescritto sovrano produce gl'istessi effetti della legittimazione per susseguente matrimonio; quindi, se questa legge dovesse essere sancita così come è formulata, si stabilirebbe la eccezione in ciò che verrebbero esclusi questi figli legittimati per rescritto sovrano.

Io ritengo adunque che convenga introdurre nella legge un'aggiunta nel senso di comprendere anche questi figli legittimati per rescritto sovrano. Quest'aggiunta consiste nel dire, dopo le parole: « le vedove, i figli e le figlie nubili, *legittimi o legittimati per rescritto sovrano*; » indi come sta scritto; e soggiungere, dopo le parole: « non sia stato autorizzato nel modo prescritto dai veglianti regolamenti, » queste altre: « o la cui legittimazione sia seguita anche solo per rescritto sovrano. »

PRESIDENTE. Siccome la proposta del deputato Maj è un emendamento aggiuntivo, così mi parrebbe, per l'ordine e la semplificazione della discussione, che sarebbe ora il caso di votare i vari emendamenti che si sono presentati.

MAJ. Volevo fare una dichiarazione.

Io accetto l'emendamento Mosca; ma questo mio sottoemendamento si applica egualmente all'articolo 1°, proposto dalla Commissione. Mi riservo quindi, nel caso che l'emendamento Mosca non fosse accettato, di riproporlo come sottoemendamento.

TONELLO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TONELLO. La maggioranza della Commissione non po-